

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 837

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Modifiche al codice penale ed alla legislazione speciale per
la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno degli incendi di bosco caratterizza, ormai da alcuni anni, i mesi estivi nei quali le condizioni climatiche rendono particolarmente agevole l'opera dei malintenzionati e dei disattenti e, conseguentemente, altrettanto difficile l'attività di coloro che sovrintendono alla tutela della pubblica incolumità e del patrimonio forestale.

Per fronteggiare tale situazione si rende necessario il massimo potenziamento di tutti gli strumenti dissuasivi a cui può fare ricorso la società civile.

Esiste già nel nostro ordinamento un complesso normativo specifico per la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47) recante anche disposizioni che impongono vincoli di inedificabilità nelle aree protette colpite da incendi (decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428) ed, anche di recente, sono stati potenziati i mezzi a disposizione della protezione civile (decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497).

Purtroppo la recentissima cronaca riferisce del ripetersi di gravissimi episodi di incendi boschivi di rilevanti dimensioni imputabili a condotte dolose o gravemente colpose che rendono indifferibile un intervento urgente, da parte del Governo, il più incisivo possibile, anche sulla normativa penale al fine di un adeguamento della disciplina degli incendi alla attuale realtà del fenomeno.

Allo stato, l'ipotesi di incendio su boschi, selve e foreste, rappresenta, ai sensi dell'articolo 425, n. 5), del codice penale, solo una ipotesi circostanziata più grave dei delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, previsti rispettivamente negli articoli 423 e 424. Tale disciplina implica il

rischio che nell'eventuale giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti (esempio le attenuanti generiche) sia possibile vedere elisa l'aggravante ed irrogare anche nel caso di incendio di un bosco una sanzione contenuta nei limiti edittali del reato base.

Di contro, il dilagare allarmante degli incendi boschivi è tale da mettere gravemente in discussione il bene della incolumità pubblica, non solo per i notevoli rischi che nell'immediato il vasto fenomeno incendiario in sé comporta, ma anche per l'ulteriore conseguenza del pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento o della distruzione in tutto o in parte del patrimonio boschivo e forestale.

Di qui la scelta normativa di «promuovere» il delitto di incendio di boschi a titolo autonomo di reato introducendo nel codice penale l'articolo 423-bis, adeguatamente sanzionato, e prevedendo altresì ipotesi gradatamente più gravi e, quindi, più severamente sanzionate fino a giungere a quella, contenuta nel comma 4, che disciplina l'ipotesi in cui l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, abbia assunto proporzioni di tale entità da causare un disastro ecologico. In tal modo la nuova fattispecie delittuosa introdotta con l'articolo 423-bis si caratterizza ulteriormente sia per il fatto di essere un reato plurioffensivo (avente per oggetti giuridici l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente) sia per il fatto di «innovare» il codice penale dal suo interno con una nozione, quella di «disastro ecologico», finora mai utilizzata neppure nella legislazione speciale in materia di ambiente.

Rispetto all'ipotesi contenuta nell'articolo 423 codice penale, la nuova fattispecie

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delittuosa introdotta nell'articolo 1, comma 1, si caratterizza anche per l'oggetto materiale sul quale va a cadere l'azione incendiaria, esteso ai vivai forestali destinati al rimboschimento. A tale riguardo, è stato ritenuto più in armonia con il sistema sul quale si va ad incidere utilizzare un linguaggio normativo uniforme; di qui il ricorso alle parole già utilizzate dal legislatore del 1930 nell'articolo 635, comma 2, n. 5).

L'ipotesi delittuosa disciplinata dal comma 1 è, come nell'articolo 423, primo comma, quella di un reato di pericolo presunto rispetto al quale, tuttavia, attesa la peculiarità dell'oggetto sul quale va a cadere l'azione delittuosa, si ritiene adeguato prevedere una sanzione più severa che nel minimo sia di almeno anni quattro di reclusione per evitare, grazie ad eventuali attenuanti, il ricorso al patteggiamento. Quanto alla pena massima, si ritiene adeguata la misura di anni dieci di reclusione anche perchè, diversamente, si incorrerebbe nel rischio di prevedere per l'ipotesi autonoma di delitto (qui espressamente prevista proprio per assicurare una più efficace deterrenza) una sanzione meno severa di quella già prevista nell'articolo 425, comma 1, n. 5), e, di conseguenza, svuotare in gran parte il contenuto del presente intervento legislativo.

L'obiettivo di disciplinare l'incendio boschivo in maniera puntuale e più severa è perseguito anche nel comma 2 ove si regola, in modo autonomo, anche l'ipotesi in cui l'incendio sia stato cagionato con colpa. Diversamente, si dovrebbe far ricorso alla disposizione generale di cui all'articolo 449 che, però, contiene una sanzione non proporzionata alla gravità del fatto che qui si vuole reprimere.

L'eventualità, tutt'altro che ipotetica, che l'incendio di boschi possa porre in pericolo anche edifici ovvero parchi nazionali o regionali induce, nel comma 3, a prevedere distintamente questa fattispecie come una aggravante speciale ad effetto ordinario (aumento fino ad un terzo).

Nel comma 4 è, infine, prevista l'ulteriore aggravante ad effetto speciale (con aumento della pena della metà) nell'ipotesi in cui

dall'incendio boschivo sia derivato un disastro ecologico. In tal modo, si è voluto cristallizzare in un dato normativo la volontà del legislatore di considerare l'ambiente quale uno dei beni primari da proteggere anche ai fini di una migliore qualità della vita delle generazioni future.

Tale finalità si realizza anche attraverso l'inasprimento della sanzione penale nel caso in cui l'attività dell'incendiario abbia provocato una lesione alla componente ambientale di tale rilievo da far ritenere compromesso in tutto o in parte l'ecosistema.

L'articolo 2, comma 1, introduce, nell'articolo 424 un aggiustamento tecnico conseguente all'inserimento dell'articolo 423-bis.

Il comma 2 si propone di adeguare la disciplina prevista nell'articolo 424 alle presenti innovazioni. Quest'ultimo si diversifica dal precedente articolo 423 per l'elemento psicologico che, in quest'ultimo caso, è rappresentato dalla coscienza e volontà di causare un incendio mentre, nel primo caso, vede la volontà diretta solo a danneggiare mediante appiccamento del fuoco. In assenza dell'aggiunta contenuta nel comma 2-bis sussisterebbe il pericolo abbastanza realistico che, anche per l'ipotesi di incendio di un bosco si cerchi di «ridimensionare» l'imputazione riconducendola all'ipotesi meno grave di cui all'articolo 424, secondo comma.

Il comma 3 mira ad una corretta lettura del testo normativo a seguito dell'introduzione dell'articolo 423-bis posto che l'attuale articolo 424, secondo comma, nel richiamare l'«articolo precedente» intende chiaramente riferirsi all'articolo 423.

L'articolo 3 contiene ulteriori aggiustamenti tecnici relativi all'articolo 425 sia per quanto attiene, nel comma 1, alla sostituzione delle parole «dai due articoli precedenti» con l'indicazione dei numeri degli articoli richiamati, sia per quanto attiene, nel comma 2, all'abrogazione del numero 5 dell'articolo 425, conseguenza logica ed inevitabile dell'innovazione contenuta nell'articolo 1 e nell'articolo 2, comma 2, del presente testo normativo, sia, infine, per quanto attiene, nel comma 3, al rafforzamento del concetto secondo cui l'incendio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

boschivo colposo è sanzionato in base al nuovo articolo 423-bis.

L'articolo 4, in linea con i principi ispiratori del presente decreto, innalza a venti anni il termine prima del quale non sono consentite destinazioni d'uso del territorio diverse da quelle in atto prima dell'incendio.

L'articolo 5, infine, contiene un adeguamento della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge 1° marzo 1975, n. 47. Attualmente essa va da lire 100.000 a lire 1.000.000: in base all'innovazione essa andrà da lire 500.000 a lire 5.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio previsto dal comma 1 è cagionato per colpa la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste ai commi 1 e 2 sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su parchi nazionali o regionali.

Se deriva disastro ecologico le pene sono aumentate della metà».

Art. 2.

1. Nell'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola «Chiunque» sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo precedente,».

2. Nell'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste nell'articolo precedente».

3. Nell'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

Art. 3.

1. Nell'articolo 425, primo comma, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

2. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

3. Nell'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Art. 4.

1. Nell'articolo 9, sesto comma, della legge 10 marzo 1975, n. 47, così come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428, le parole: «per almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno venti anni».

Art. 5.

1. Nell'articolo 11, primo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, così come modificato dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424, le parole: «non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 5.000.000».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.